

Dichiarazione comune
relativa all'inclusione della peseta e dell'escudo nell'ECU

Tenuto conto dell'attuale definizione dell'ECU e con riserva di una revisione di questa che potrebbe a suo tempo rivelarsi necessaria in funzione dell'esperienza dello sviluppo del ruolo dell'ECU, la Comunità ed i nuovi stati membri constatano che tutti gli stati membri hanno diritto a che la loro moneta sia inclusa nell'ECU, nel quadro di una procedura comunitaria.

Le decisioni d'inclusione della peseta e dell'escudo devono tener conto della necessità di garantire uno sviluppo stabile delle funzioni e degli usi dell'ECU; l'una e l'altra di queste decisioni potrebbero intervenire, a richiesta del nuovo stato membro interessato e previa consultazione del comitato monetario, in occasione del primo riesame quinquennale della ponderazione delle monete nell'ECU.

Dichiarazione

del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detti paesi alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio dell'11 giugno 1985 relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino.

Dichiarazione

del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine «cittadini»

Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati sia fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i «tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania».
